



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Territoriale Siracusa - Ragusa
Via Arsenale n. 38/c - 96100 Siracusa Tel 0931/60840
email: siracusa@uilpa.it - siracusa.uilpa@pec.it
ragusa@uilpa.it

Prot. N. 23.03001

Ragusa, 26 marzo 2020

**Al Signor Presidente del Tribunale
di RAGUSA**

e, p.c.

*Al Coordinatore Generale UILPA/Giustizia
Domenico Amoroso
ROMA*

*Al Segretario Generale UILPA Sicilia
Alfonso Farruggia
PALERMO*

*Al Segretario Generale Territoriale UILPA
Paolo Scimitto
SIRACUSA*

Ai Lavoratori del Tribunale di Ragusa

Oggetto: Covid-19 - Atto di gestione e costituzione di presidi presso gli uffici giudiziari del Circondario di Ragusa. (Rif. prot. n. 826/U del 25.03.2020).

Esimio Signor Presidente,

a riscontro della disposizione in oggetto, mi corre l'obbligo di porgere alla Sua *Cortese* attenzione talune considerazioni - di carattere sostanziale e logistico - emergenti dal raffronto tra le disposizioni Ministeriali e Governative con il modello ed i criteri organizzativi dalla *S.V.III.ma* adottati.

Preso atto, favorevolmente, del ricorso massivo al lavoro agile - seppur, per un probabile refuso di trascrizione, erroneamente subordinato alla *istanza dei singoli lavoratori ed alla sussistenza di attrezzatura informatica personale*¹ - si ha avuto modo di constatare che nei 'compiti di Smart Working' degli Ufficiali Giudiziari che, per le modalità esplicitate, potrebbero essere ricondotte alle attività di *e-learning* (come indicate dal *Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Dott. Barbara Fabbrini* e, perciò, orientati alla formazione a distanza) si riscontra la consegna di relazionare, sull'attività svolta, a compimento delle sessioni eseguite.

Tale invito - se così disposto - appare ultroneo e vessatorio essendo risaputo che qualsiasi attività di formazione in remoto, in funzione dei moduli espletati, attesta tanto lo svolgimento che gli esiti conseguiti, accertabili (nel rispetto della privacy), peraltro, dall'amministrazione.

Ma sulle modalità di espletamento del lavoro agile '*emergenziale*' (come qualificato nel corpo della disposizione di servizio n. 145/U del 23/03/2020) si prevede, col medesimo ordine - oltre al fatto che il dipendente deve relazionare sull'attività svolta presso il proprio domicilio - la possibilità di "[...] essere, anche, richiamato - nel corso della giornata - per esigenze sopravvenute al fine di garantire eventuali servizi indifferibili che necessariamente dovessero essere svolti in modalità diversa dal lavoro agile".

Cotale precisazione, non collima - come già cennato in premessa - con le raccomandazioni del nostro Dicastero e Governative e, neppure, con le previsioni della normativa vigente sui servizi indifferibili² al punto di rendere il, già, '*variegato ed ampio*' piano di gestione dei presidi - come pianificato nel Suo Ufficio³ - un contingente a geometria variabile, in ragione di una, *ulteriore*, imprevedibile sopravvenienza.

Al riguardo di pregnante utilità si traslitera il dettato - disposto per l'Amministrazione della Giustizia - della richiamata normativa sub nota 2), che per sintesi così riporta:

[...]

b) attività giudiziaria:

- **Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero Economia e Finanze:** limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;

c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali:

- **Ministero della giustizia; Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile:** limitatamente alle attività Amministrative relative alla custodia dei detenuti [...]

e dal quale, con l'avverbio '*limitatamente*', si individua il perimetro entro cui operare; pertanto, ogni diversa interpretazione letterale, assume la connotazione dell'unilateralità e come tale costituisce una infrazione palese della norma.

¹ - È risaputo, in forza della direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 2 del 2020, che è il lavoro agile è lo strumento ordinario per la modalità operativa, in questo contesto emergenziale, e l'organizzazione e la predisposizione degli aspetti operativi è in capo all'amministrazione.

² - cfr.: - *legge 146/1990 sui servizi pubblici essenziali;*

- *Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, stipulato presso l'Aran l'8 marzo 2005.*

³ - Si rileva la presenza di circa quarantatré (43) unità lavorative giornaliere, distribuite su tutte le aree di servizi anche di lavoro ordinario.

Ciò posto, specialmente, in relazione alla primaria cura ed esigenza di salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori (come ribadito dalle disposizioni in parola), considerato che la normativa mira 'esplicitamente' a ridurre al minimo indispensabile la presenza in ufficio dei lavoratori (e contestualmente l'afflusso del pubblico)

Chiedo

alla *S.V. Ill.ma* la revisione dei presidi come disposti, riconducendoli alle prescritte previsioni di legge e, pertanto, ridurre il numero degli stessi e, conseguentemente, il numero dei lavoratori impegnati.

Di conseguenza si valuterà di predisporre l'ulteriore ampliamento del lavoro agile e, in via residuale - per la conclamata impossibilità di espletamento di essa modalità - *l'utilizzazione del congedo straordinario come individuato dal 3° comma, dell'art.87 del D.L. 18/2020.*

Per quanto esposto, nel richiamare i profili di responsabilità personale rinvenibili dalle autorità preposte alla vigilanza, in ragione dell'inosservanza delle direttive emanate per contenere la diffusione del contagio (che ancor ora stanno assumendo contesti di particolare gravità, anche sul nostro territorio) si resta in attesa di cortese, indifferibile, riscontro.

Distinti saluti.

Il Delegato Provinciale UILPA Funzioni Centrali

Giovanni Cassibba

